

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2003 n. 28

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammmodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico).

pag. 249

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 2003 n. 29

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2002. (pubblicata nel B.U. I S.S. al n. 15 del 10.12.2003 - parte I).

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003 n. 30

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria). (pubblicata nel B.U. II S.S. al n. 15 del 10.12.2003 - parte I).

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2003 n. 28

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) le parole "promosse dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988)" sono soppresse, e le parole "un programma temporale determinato" sono sostituite dalle parole "uno specifico programma temporale degli investimenti".
2. Al comma 2 le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalla parola "Regione" e le parole "attuativi delle opere" sono sostituite dalle parole "esecutivi con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 3".
3. Al comma 3, le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalla parola "Regione".
4. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, altresì, a tutti gli investimenti nella sanità finanziati con contributo della U.E., dello Stato o della Regione."

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del-

la l.r. 20/1995 la parola "predisposizione" è sostituita dalle parole "redazione ed approvazione".

2. Dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente lettera:

"d bis) l'attuazione, per ogni singolo intervento, del sistema di monitoraggio sviluppato attraverso un prodotto informatico omogeneo;"

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3)

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 20/1995 è sostituita dalla seguente "(Disposizioni per altri enti)".
2. I commi 1, 3 e 4 sono abrogati.
3. Al comma 2 dopo la parola "zooprofilattico" sono aggiunte le parole "e all'Ospedale Evangelico".
4. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Alle Aziende di servizi alla persona e all'ente ospedaliero Ospedali Galliera si applica la disciplina prevista per le A.S.L. e le A.O."

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 20/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Gli elaborati progettuali comprendono gli studi di fattibilità ove previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 3. Gli elaborati progettuali di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) sono individuati nello studio di fattibilità previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 29 agosto 1989 n. 321, nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Tali livelli di progettazione vengono sviluppati conformemente alle indicazioni contenute nello studio di fattibilità."
2. Al comma 2 la parola "esecutivo" è soppressa.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/1995

le parole "Giunta regionale" sono sostituite dalla parola "Regione" e dopo la parola "progettuali" sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 1, comma 2,".

2. Al comma 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"b) lo studio di fattibilità ed i progetti esecutivi previsti dall'articolo 6, comma 2;

c) la conformità dei progetti previsti dall'articolo 6, comma 2 allo studio di fattibilità;

d) la fase realizzativa."

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale detta disposizioni regolamentari per disciplinare le procedure di valutazione del nucleo e per garantire omogeneità di intervento nei confronti delle verifiche di cui al comma 1."

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 6)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 20/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Il nucleo effettua l'istruttoria sugli studi di fattibilità relativi a maggiori opere definite ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, comma 3; effettua, altresì, l'istruttoria sui progetti di tutti gli interventi individuati dalla programmazione regionale finanziati con risorse pubbliche e/o private il cui costo complessivo sia uguale o superiore a Euro 2.000.000,00 definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, oltre ad interventi riguardanti modificazioni di funzioni su immobili esistenti, arredi ed attrezzature."

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione può comunque richiedere il parere del nucleo di valutazione anche per i progetti di cui al comma 2 aventi rilevante impatto programmatico, il cui costo complessivo sia inferiore a Euro 2.000.000,00."

3. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Nei casi non rientranti nei commi 2 e 3, l'istruttoria del nucleo è sostituita dal provvedimento di approvazione del progetto adottato dall'ente attuatore. La struttura competente della Giunta regionale, in tali casi, approva il progetto sulla base dell'approvazione dell'ente attuatore, attestandone esclusivamente la congruità con la programmazione regionale."

4. Al comma 4 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "La Regione" e le parole "e di affidamento di incarichi o di opere" sono soppresse.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 20/1995, la parola "membri" è sostituita dalla parola "componenti" e alla lettera d) le parole "direttori sanitari responsabili di strutture ospedaliere" sono soppresse.
2. Al comma 2, le parole, "di qualifica non inferiore al sesto livello, che presta la propria attività a tempo pieno" sono sostituite dalle parole "amministrativo di fascia non inferiore alla "C" o da un componente del nucleo".
3. Al comma 3, le parole "opere per le quali" sono sostituite dalle parole "progetti per i quali" e dopo le parole "attività di" sono aggiunte le parole "consulenza o di".

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 20/1995, la parola "informa" è sostituita dalla parola "fonda" e la parola "ad" è sostituita dalla parola "su".
2. Al comma 3, la parola "mensilmente" è soppressa e la parola "interventi" è sostituita dalla parola "progetti"; le parole "dalla legge 492/1993" sono sostituite dalle parole "da specifiche normative" e la parola "sanità" è sostituita dalla parola "salute".
3. Il comma 8 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“8. Il nucleo, nel caso di istruttorie particolarmente complesse, qualora sia necessario approfondire particolari aspetti dei progetti in esame può attivare nei modi e nelle forme concordate un rapporto diretto di collaborazione e di consulenza con altri organismi pubblici.”.

4. Il comma 9 è abrogato.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/1995, le parole “lire 150.000 e lire 200.000 per ogni giornata di seduta” sono sostituite dalle seguenti parole “Euro 75,00 e Euro 100,00 per ogni giornata di seduta, semprechè la partecipazione alla seduta non sia inferiore a due ore.”.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 11)

1. La legge finanziaria regionale stabilisce il finanziamento dei programmi di investimenti in sanità.
2. Gli oneri relativi sono iscritti nell'U.P.B. 9.201 “Investimenti nella sanità” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
4 NOVEMBRE 2003 N. 28**

Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati

sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. Dati relativi all'Iter di formazione della legge

- a) *la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Levaggi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 maggio 2003 n. 101;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 maggio 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 326;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio ed alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 25, primo comma dello stesso Regolamento;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 22 settembre 2003;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 settembre 2003;*
- e) *è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 14 e 21 ottobre 2003;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 18 dicembre 2003.*

2. Relazione al consiglio regionale

Relazione di maggioranza (Consigliere A. Barbero)

Signor Presidente, Signori Consiglieri, con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea regionale, la Regione Liguria intende apportare alcune modifiche alla normativa regionale (l.r. 5.4.1995 n. 20) con la quale aveva dettato disposizioni per regolamentare le nuove competenze in materia di investimenti in sanità. Al fine di un breve excursus sulle diverse fasi legislative che hanno normato l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico, si parte dalla legge 11 marzo 1988 n. 67, in particolare l'articolo 20, che autorizzava le Regioni a contrarre mutui per l'esecuzione di un program-

ma pluriennale di interventi, giungendo, a seguito della legge 492/1993, alla normativa regionale, oggetto delle presenti modifiche, con la quale la Regione Liguria ha regolamentato l'attuazione del programma pluriennale di investimenti in sanità, ex articolo 20 della l. 67/1988, individuando le competenze proprie delle Aziende sanitarie, la definizione degli aspetti relativi agli elaborati progettuali e alla loro approvazione, l'istituzione del Nucleo di valutazione, stabilendone la composizione, la procedura di nomina ed il funzionamento.

Le modifiche alla l.r. 20/1995, che qui si propongono, sono risultate necessarie alla luce della sopravvenuta normativa in materia di lavori pubblici, allo scopo di snellire le procedure consentendo l'adeguamento alla normativa in questione.

Le principali innovazioni apportate con questo provvedimento legislativo riguardano:

- l'abrogazione del riferimento esclusivo agli investimenti in sanità finanziati ai sensi dell'articolo 20 della l. 67/1988, in modo che si possa applicare ad investimenti in sanità finanziati con leggi diverse;
- la previsione di ulteriori competenze alle USL e Aziende ospedaliere, quali quelle relative al monitoraggio degli interventi, da attuarsi attraverso un sistema informatico collegato in rete con gli Uffici regionali;
- l'abrogazione della disciplina di riferimento per gli Enti non facenti parte del Servizio sanitario, quali le IPAB;
- l'adeguamento dei termini delle fasi di progettazione a quelli individuati dalla legge quadro sui lavori pubblici;
- l'istruttoria da parte del Nucleo di valutazione in merito ai progetti esecutivi, individuando gli interventi la cui approvazione regionale è preceduta dall'esame ed approvazione da parte del Nucleo stesso.

In sede di discussione generale in II Commissione, competente per l'esame di merito, erano state poste alcune osservazioni per cui si era reso necessario procedere ad un ulteriore approfondimento delle modifiche proposte, nel caso specifico dell'articolo 6, per consentire, da un lato, una migliore definizione della tipologia degli interventi, dall'altro per modificare la soglia minima del costo complessivo degli interventi da finanziare, individuati dalla programmazione regionale.

A seguito della verifica compiuta dalla Giunta è stato riscritto il testo dell'articolo 6, comma 2, oggetto di modifica, accogliendo in prima istanza, la richiesta di una diversa definizione degli interventi, citando il riferimento a quelli previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia

(DPR 380/2001), oltre a quelli riguardanti modificazioni di funzioni su immobili esistenti, arredi ed attrezzature.

Dopo una ripetuta richiesta, è stata accolta anche la modifica della soglia minima dell'importo degli interventi finanziabili, innalzandola a 2.000.000,00 di Euro, aggiungendo che il finanziamento degli interventi si attua tramite l'investimento di risorse pubbliche e/o private.

Nel corso delle sedute che la II Commissione ha dedicato all'esame di questo disegno di legge, è stata prestata particolare attenzione alle funzioni esercitate dal Nucleo di valutazione, quale Organismo che svolge un ruolo tecnico assai impegnativo, e si è raggiunta un'ampia condivisione sui contenuti delle modifiche di legge, con la precisazione di compiere ulteriori valutazioni nel dettaglio sulle caratteristiche dei progetti sottoposti all'istruttoria del suddetto Organismo.

Pur auspicando che in sede di Consiglio regionale il disegno di legge possa essere suffragato da unanimi consensi, è opinione del Relatore che, soprattutto alla luce delle variate normative nazionali sui lavori pubblici ("legge obiettivo e legge Merloni"), si possa giungere anche, con ulteriori modifiche, alla ottimizzazione fra tempi di istruttoria e funzioni esercitate dal Nucleo di valutazione.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 5 agosto 1995 n. 20 è stata pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995 n. 8;
- La legge 11 marzo 1988 n. 67 è stata pubblicata nella G.U. 14 marzo 1988 n. 61 S.O.;

L'articolo 1 della 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

"Articolo 1

(Competenze della Regione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di ammodernamento del patrimonio edilizio e tecnologico sanitario regionale la Regione svolge attività di programmazione e di indirizzo attraverso l'individuazione degli obiettivi che costituiscono oggetto di investimento, con riferimento ad uno specifico programma temporale degli investimenti e ad oneri finanziari di cui sia stata preventivamente accertata la congruità e la disponibilità.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 492 (disposizioni in materia di edilizia sanitaria) approva gli studi di fattibilità ed i progetti esecutivi con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 5 comma 3 avvalendosi del nucleo di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6.

3. La Regione esercita altresì funzioni di controllo sulla fase realizzativa dell'opera, nel rispetto dell'autonomia degli Enti attuatori, al fine di garantire, nei tempi ed ai costi prefissati, la realizzazione dell'intervento e l'effettivo avvio, a favore dell'utenza, dell'attività prevista all'interno dell'opera realizzata.

3. bis Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, altresì, a tutti gli investimenti nella sanità finanziati con contributo della U.E. dello Stato o della Regione"

Nota all'articolo 2

L'articolo 2 della 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

"Articolo 2

(Competenze delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere)

1. Le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere attuano i programmi e i progetti di cui alla presente legge.

2. A tal fine spettano ad ogni ente attuatore:

a) la redazione ed approvazione degli elaborati progettuali previsti dall'articolo 4 comma 1;

b) la nomina del responsabile del procedimento;

c) l'espletamento di tutte le procedure per l'avvio della fase realizzativa;

d) il controllo sul corretto svolgimento della fase realizzativa;

d bis) L'attuazione, per ogni singolo intervento, del sistema di monitoraggio sviluppato attraverso un prodotto informatico omogeneo;

e) la copertura finanziaria di oneri non prevedibili in fase di avvio;

f) l'avvio effettivo e la gestione dei servizi previsti nell'intervento."

Note all'articolo 3

L'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

"Articolo 3

(Disposizioni per altri enti)

1. (abrogato)

2. All'Università degli studi, agli Istituti scientifici e all'Istituto Zooprofilattico e all'ospedale evangelico, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 492/1993, si applicano le specifiche disposizioni statali per quel che attiene gli aspetti finanziari.

2 bis Alle Aziende di servizi alla persona e all'ente ospedaliero Ospedali Galliera si applica la disciplina prevista per le A.S.L. e le A. O.

3. (abrogato)

4. (abrogato)"

Note all'articolo 4

L'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

"Articolo 4

(Elaborati progettuali)

1. Gli elaborati progettuali comprendono gli studi di fattibilità ove previsto dal Regolamento di cui all'articolo 5, comma 3. Gli elaborati progettuali di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a) sono individuati nello studio di fattibilità previsto dall'articolo 7 ed decreto ministeriale 29 agosto 1989 n. 321, nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Eventuali varianti allo studio di fattibilità, necessarie ed indispensabili per garantire l'adeguamento dell'obiettivo a possibili sopravvenute innovazioni di tipo legislativo o programmatico, comportano l'immediato adeguamento del progetto.

3. Nel caso in cui l'opera sia articolata per lotti

e vi sia disponibilità finanziaria certa solo per uno o più di essi, i lotti devono essere funzionali, funzionanti e fruibili."

Note all'articolo 5

L'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

"Articolo 5

(Approvazione degli elaborati progettuali).

1. Ai fini dell'approvazione da parte della Regione degli elaborati progettuali di cui all'articolo 1, comma 2, il nucleo di valutazione di cui all'articolo 6 verifica:

a) la conformità dell'opera rispetto alla programmazione regionale;

b) lo studio di fattibilità ed i progetti esecutivi previsti dall'articolo 6, comma 2;

c) la conformità dei progetti previsti dall'articolo 6, comma 2 allo studio di fattibilità;

d) la fase realizzativa.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, oltre che nei riguardi delle Unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche nei confronti degli obiettivi e degli elaborati progettuali predisposti dagli altri enti ammessi dalla programmazione regionale a partecipare al piano di investimenti.

3. La Giunta regionale detta disposizioni regolamentari per disciplinare le procedure di valutazione del nucleo e per garantire omogeneità di intervento nei confronti delle verifiche di cui al comma 1."

Note all'articolo 6

L'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

"Articolo 6

(Nucleo di valutazione)

1. È istituito il nucleo di valutazione che esprime parere alla Regione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1.

2. Il nucleo effettua l'istruttoria sugli studi di fattibilità relativi a maggiori opere definite ai sensi del regolamento di cui all'articolo 5, comma 3; effettua, altresì, l'istruttoria sui progetti di tutti gli interventi individuati dalla programmazione regionale, finanziati con risorse e/o private il cui costo complessivo sia uguale o superiore a Euro 2.000.000,000 definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d ed e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380, oltre ad interventi riguardanti modificazioni di funzioni su immobili esistenti, arredi ed attrezzature.

3. La Regione può comunque richiedere il parere del nucleo di valutazione anche per i progetti di cui al comma 2 aventi rilevante impatto programmatico, il cui costo complessivo sia inferiore a euro 2.000.000,000.

3 bis Nei casi non rientranti nei commi 2 e 3, l'istruttoria del nucleo è sostituita dal provvedimento di approvazione del progetto adottato dall'ente attuatore. La struttura competente della Giunta regionale, in tali casi, approva il progetto sulla base dell'approvazione dell'ente attuatore, attestandone esclusivamente la congruità con la programmazione regionale.

4 La Regione può altresì richiedere il parere del nucleo di valutazione per l'individuazione degli standard e delle metodiche relative all'attività di progettazione in materia di edilizia sanitaria, al fine di garantire nei confronti delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere la necessaria uniformità delle procedure".

Note all'articolo 7

L'articolo 7 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

"Articolo 7

(Composizione)

1. Il nucleo di valutazione è composto da sedici componenti:

a) il Presidente;

b) un esperto giuridico amministrativo in materia edilizia;

c) un esperto in attività economico-finanziarie;

- d) due esperti in discipline mediche (igiene e organizzazione sanitaria);
- e) sei esperti in edilizia sanitaria;
- f) due esperti in impiantistica (impianti elettrici e speciali);
- g) due esperti in impiantistica (impianti meccanici e idro-termo sanitari);
- h) un esperto in tecnologie ed apparecchiature bio ed elettromedicali.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale o delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere o di altro ente pubblico, con profilo tecnico - amministrativo di fascia non inferiore "C" o da un componente del nucleo.
3. I componenti del nucleo si astengono dal prendere parte a decisioni riguardanti progetti per i quali, in tutto o in parte, direttamente od indirettamente, abbiano svolto attività di consulenza o di progettazione. I componenti del nucleo, dipendenti delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere si astengono altresì nelle decisioni relative ai progetti delle U.S.L. o delle aziende ospedaliere di appartenenza."

Note all'articolo 9

L'articolo 9 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

"Articolo 9

(Funzionamento)

1. Il nucleo fonda propria attività su un rapporto di collaborazione con gli enti attuatori, creando le condizioni per pervenire, con la necessaria gradualità, ad una situazione di correttezza e di completezza della documentazione, utile per conseguire la successiva fase di approvazione.
2. Il nucleo di valutazione delibera a maggioranza e con la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
3. Il Presidente del nucleo predisporre l'ordine del giorno dei lavori tenendo conto, nell'esame dei diversi progetti trasmessi dagli enti attuatori, delle priorità previste da specifiche normative e delle indicazioni che, in relazione a particolari situazioni di urgenza e di rilievo program-

matorio od operativo, gli vengono fornite dalla Giunta o, su delega di questa, dall'Assessore alla salute.

4. Il Presidente del nucleo, individua, per ogni intervento, un relatore che coordina l'istruttoria della pratica. Il Presidente può altresì disporre l'istituzione di una o più sottocommissioni.
5. Il Presidente può far intervenire alle riunioni del nucleo, ogni qualvolta lo ritenga necessario, tecnici ed esperti delle materie trattate, senza diritto a compenso. Il Presidente può altresì richiedere la partecipazione alle sedute dei dirigenti delle strutture regionali o di quelli degli enti attuatori interessati agli argomenti in discussione.
6. Il Presidente del nucleo, in relazione all'esito delle diverse verifiche effettuate in sede istruttoria, dispone direttamente l'acquisizione presso gli enti attuatori di tutte le informazioni aggiuntive necessarie per il prosieguo dei lavori nonché di tutte le documentazioni integrative e correttive necessarie.
7. Il Presidente dispone opportune verifiche tecniche congiunte con gli Amministratori ed i tecnici degli enti attuatori interessati all'intervento oggetto di esame. Se necessario dispone altresì l'audizione dei progettisti.
8. Il nucleo, nel caso di istruttorie particolarmente complesse, qualora sia necessario approfondire particolari aspetti dei progetti in esame può attivare nei modi e nelle forme concordate, un rapporto diretto di collaborazione e di consulenza con altri organismi pubblici.

9. (abrogato)"

Note all'articolo 10

L'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

"Articolo 10

(Compensi)

1. Ai componenti e al Presidente del nucleo di valutazione è assegnato un compenso lordo rispettivamente Euro 75,00 e Euro 100,00 per ogni giornata di seduta, semprechè la partecipazione alla seduta non sia inferiore alle 2 ore.

Ai componenti non dipendenti regionali, residenti in comune diverso da quello in cui ha sede il nucleo, spetta il rimborso spese relative al viaggio e al soggiorno nei casi, secondo le modalità e per gli importi previsti per i dirigenti regionali. Analogo trattamento spetta ai componenti in caso di sopralluoghi o verifiche effettuati in località diverse dalla sede del nucleo.

Note all'articolo 11

L'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 risulta così modificato:

“Articolo 11

(Norma finanziaria)

1. La legge finanziaria regionale stabilisce il finan-

ziamento dei programmi di investimenti in sanità.

2. Gli oneri relativi sono iscritti nell'U.P.B. 9.201 “investimenti nella sanità” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 “spese di funzionamento” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.”

4. Struttura di riferimento:

Struttura patrimonio ed interventi nella sanità
